

STATUTO

**"FORMAZIONE E SOCIETA'"
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE MISTA DI SERVIZIO
E DI PRODUZIONE E LAVORO
A MUTUALITA' PREVALENTE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BATTIPAGLIA SA STRADA
STATALE 18 MULINO BRAGGIO
Numero REA: SA - 209084
Codice fiscale: 02156430650
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-01-2008 - Statuto completo	2
--	---

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo e di impresa, compreso l'ambito universitario.

La società si propone, infine, di migliorare le condizioni economiche e morali dei soci promuovendo il perfezionamento e la maggiore specializzazione nei settori sopra indicati.

Inoltre, la società si propone:

- la richiesta e l'utilizzazione di tutti i benefici pubblici previsti per il settore;

La cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge n. 59/92 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Per conseguire tali scopi, la cooperativa può acquistare vendere e permutare beni mobili ed immobili, concorrere ad aste pubbliche e private e compiere tutte le operazioni anche finanziarie, cambiarie ed ipotecarie che il Consiglio di Amministrazione riterrà necessarie e/o utili. La cooperativa potrà aderire a qualsiasi organismo avente scopo uguale o simile a quello della cooperativa in modo da rendere più efficace la propria azione per il raggiungimento dello scopo sociale.

Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio richiamante dal r.d.l. 12/03/1936 n. 375, dalle leggi 07/06/1974 n. 216 e 23/03/1983 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché, quelle di cui al d.l. 03/05/1991 n. 143."

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea e sono le ore diciannove e trenta.

Si allega sub "A" lo statuto sociale aggiornato dalla cui lettura mi dispensa.

Di questo atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli sei per facciate ventiquattro, ho dato lettura alla parte che lo approva.

Sottoscritto alle ore diciannove e trenta.

F.to GIARLETTA Aldo

Stefano CAMPANELLA Notaio

Allegato "A" all'atto raccolta n.ro 3530

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

"FORMAZIONE E SOCIETA'" - Società Cooperativa Sociale Mista di Servizio e di Produzione e Lavoro a Mutualità Prevalente.

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE - DISCIPLINA

E' costituita una Società Cooperativa Sociale Mista di Servizio e di Produzione e Lavoro a Mutualità Prevalente a.r.l. ai sensi dell'art. 1 lettera a) e b) della Legge 08/11/1991 n.

381 e successivi articoli e della circolare 08/11/1996 n. 153 del Ministero del Lavoro e per ogni altro disposto di Legge denominata "FORMAZIONE E SOCIETA'" Società Cooperativa Sociale Mista di Servizio e di Produzione e Lavoro a Mutualità Prevalente.

La Cooperativa è disciplinata, in quanto compatibili, dalle norme sulle società a responsabilità limitata.

Pertanto la Cooperativa viene ad identificarsi nel modo seguente:

Cooperativa Sociale a Scopo Plurimo, secondo quanto espressamente specificato nella Circolare n. 153/96 del Ministero del Lavoro, con collegamento funzionale tra le attività del tipo a) e b) come indicato dalla predetta circolare Ministeriale e obbligo di separazione delle gestioni relative alle diverse attività esercitate.

Quanto sopra anche ai sensi dell'art. 1 lettera a) e b) della Legge 08/11/1991 n. 381 e successivi articoli della Circolare 08/11/1996 n. 153 del Ministero del Lavoro e per ogni altro disposto di Legge.

Qualora durante la vita della società la cooperativa abbia più di diciannove soci cooperatori ed un attivo dello stato patrimoniale superiore ad un milione di Euro l'atto costitutivo dovrà essere modificato in quanto saranno applicabili alla cooperativa, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni ai sensi dell'art. 2519 c.c..

ART. 2 SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di Battipaglia.

Con delibera assunta in conformità alla legge e alle norme di funzionamento, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale ed estero.

ART. 3 DURATA

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente, con delibera dell'assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui eventualmente contratti.

ART. 4 SCOPO ED OGGETTO

La cooperativa non ha alcuna finalità speculativa ma segue i principi della mutualità nel rispetto della prevalenza degli scopi mutualistici di cui agli art. 2512 e seguenti del c.c..

La società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti dei terzi, utilizzando anche personale del servizio civile nazionale.

Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, tramite la gestione in forma associativa dei servizi, nonché le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per le rispettive attività esercitate e la realizzazione di nuove iniziative su tutto il territorio na-

zionale ed estero mediante:

1) lo svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, artigianale agricolo, industriale e nei servizi commissionati da Enti Pubblici e/o mediante la partecipazione a gare di appalto finalizzate all'occupazione di persone che presentano difficoltà personali e sociali ispirate ai principi della mutualità, e cioè le persone svantaggiate di cui alla Legge 8/11/1991 n. 381;

2) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi.

In particolare la operativa si propone:

SETTORE SOCIALE:

- assistenza domiciliare degli anziani, minori, disabili e persone con deficit fisici e/o psichici e sensoriali; assistenza di cui sopra in caso di degenza presso strutture ospedaliere, residenziali, pubbliche e private;
- servizio di conduzione scuolabus nonché l'assistenza agli alunni trasportati;
- gestione di centri educativi per lo sviluppo psico-sociale dei minori;
- attività assistenziali, ricreative, sportive, culturali, turistiche e per il tempo libero con particolare riferimento alla terza età;
- attività di telesoccorso e teleassistenza;
- trasporto infermi;
- gestione di comunità terapeutiche, di case alloggio, case protette, residenze per anziani diurne e notturne, centri polivalenti, case di cura e di assistenza, centri di riabilitazione, centri di prima accoglienza di minori a rischio, extracomunitari, ragazze madri, sofferenti AIDS, malati mentali e tutta la fascia debole della nostra società;
- fornitura e formazione di personale di ogni genere per operare nelle strutture dei carceri minorili;
- prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
- informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto;
- gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali (minori, anziani, etc.);
- gestione di Centri Polifunzionali, sportello di prima accoglienza per famiglie disagiate, mediazione familiare, sostegno socio-educativo, pari opportunità attraverso percorsi di inserimento lavorativo, centro legalità, affidamento, pronto intervento maltrattamento e abuso, attivazione del servizio di adozioni nazionali ed internazionali;
- osservatorio sulle problematiche adolescenziali;
- attività di monitoraggio quantitativo e qualitativo all'interno dei servizi sociali;

- formazione e informazione attraverso seminari di studio per l'inclusione sociale della diversità;
- promozione e gestione di servizi atti a favorire la formazione e l'integrazione culturale di cittadini extracomunitari presenti sul territorio;
- servizio di assistenza, sostegno, riabilitazione infermieristica, medica, psicologica a carattere domiciliare, oppure realizzati presso la scuola o entro centri di servizio appositamente allestiti e messi a disposizione da Enti Pubblici e privati;
- ricerca e studio delle problematiche socio-politico-economiche.

SETTORE FORMAZIONE - ALTA FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E RICERCA:

- a) la gestione e lo svolgimento di corsi di formazione ed orientamento professionale e non, di aggiornamento e di riqualificazione, finanziati e autofinanziati in aula e a distanza nei settori: commerciale, turistico, artigianale, agricolo, industriale, sociale, sanitario, informatico e nei servizi, etc. compresi quelli emanati dalla UE, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Università e Scuole di ogni genere e tipo sia in Italia che all'estero;
- b) la formazione, l'organizzazione e la gestione, anche in convenzione con le Università italiane e straniere, di tutti i tipi di corsi universitari di primo e secondo livello, di master postuniversitari, di corsi di perfezionamento, di dottorati di ricerca;
- c) la promozione, l'organizzazione e la gestione di centri ascolto, anche in convenzione con Istituti universitari e stranieri, finalizzati al conseguimento di titoli universitari di ogni tipologia e livello;
- d) la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale in genere, sia in proprio, sia in collaborazione con altre società, enti ed istituzioni;
- e) l'organizzazione e la gestione di corsi per la formazione dei docenti per l'istruzione e l'educazione di soggetti portatori di handicap, nonché per la formazione degli animatori e formatori delle iniziative culturali di base e di quelle di formazione in servizio dei docenti di ogni ordine e grado, anche attraverso convenzioni con il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca);
- f) l'istituzione e la gestione di scuole di ogni genere, ordine e grado;
- g) la formazione, l'organizzazione e le gestioni di corsi universitari a distanza e con modalità e-learning;
- h) l'organizzazione e la gestione di nuovi corsi di formazione e riqualificazione professionale, anche post-universitaria e di aggiornamento dei docenti di ogni ordine e grado, nonché corsi di perfezionamento per rispondere alle esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad

esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente, anche attraverso convenzioni con i vari Ministeri e con le Università; nonché Scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-universitari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale di tipo universitario. Scuole di specializzazione post-laurea che legittimino nei rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista Master post-universitari delle diverse tipologie in convenzione con le Università;

i) l'attivazione di corsi di formazione giovanile per promuovere l'integrazione europea in collaborazione con l'U.E. e/o con Enti, associazioni nazionali ed internazionali;

j) l'attivazione di corsi di formazione giovanile per promuovere ed agevolare l'integrazione e lo scambio tra i popoli e civiltà diverse;

k) l'organizzazione e la gestione di servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento degli operatori della rieducazione e della riabilitazione dei soggetti portatori di handicap e dei soggetti comunque in difficoltà;

l) l'istituzione e gestione di corsi di istruzione di ogni ordine e grado ed in particolare la ricerca, studio, e programmazione di piani e progetti in materia di educazione alla salute, organizzati in coordinamento con gli Enti locali in materia di: educazione sanitaria, alimentare, stradale, ambientale, dell'immagine, artistica, per indossatori ed indossatrici, fotomodelle, del linguaggio;

m) ricerca e selezione del personale in genere;

n) ricerca, studio e programmazione per indagini demoscopiche e demografiche;

o) corsi di formazione per fisioterapisti della motricità, della psicomotricità, della riabilitazione motoria, fisiatristi, operatori del SERT, operatori sociali, psicopedagogici, conduttori di gruppo, operatori delle comunità di accoglienza nonché manager, giornalisti, operatori della danza, indossatori, visagiste, recitazione, esoteristi, della cinematografia, della coreografia, del teatro e della televisione e audiovisivo;

p) corsi di preparazione per pubblici concorsi, anche regionali e degli enti locali in genere;

q) corsi di preparazione per l'iscrizione all'albo degli psicologi, dei periti assicurativi, periti di infortunistica stradale;

r) promozione, progettazione, erogazione, monitoraggio e valutazione, nonché rendicontazione di programmi ed attività formative ad organizzazioni pubbliche e private (Enti, Aziende, Istituzioni, etc.), a privati cittadini ed a tossicodipendenti, disabili e/o portatori di handicap (fasce deboli), con modalità tradizionali e a distanza, anche attra-

verso il ricorso alle nuove tecnologie informatiche e telematiche dell'Information and Communication Technology (ICT). In particolare in questa categoria rientreranno le attività di: analisi dei bisogni formativi, progettazione, selezione dell'utenza formativa e del personale in genere, coordinamento, docenza, tutoraggio, mentoring, monitoraggio e valutazione, rendicontazione, realizzazione e commercializzazione di materiali didattici su qualunque supporto e sotto qualsiasi forma (ivi compresi cd-rom, software, CBT, siti internet, piattaforme e-learning, etc.), nonché affitto di ogni attrezzatura informatica e/o tecnologica;

s) formazione e informazione attraverso seminari di studio per l'inclusione sociale della diversità

t) formazione di personale di ogni genere per operare nelle strutture dei carceri minorili;

u) promozione ed organizzazione di conferenze e convegni di carattere culturale, manifestazioni, seminari e convegni attinenti i settori di riferimento;

v) realizzazione di interventi di collegamento scuola/lavoro;

SETTORE SERVIZI:

a) gestione di servizi ausiliari alle imprese;

b) attività di elaborazione dati per conto proprio e per conto terzi;

c) attività di servizi per la fornitura degli operatori turistici, ecologici, ambientali e paesaggistici;

d) gestione di impianti e palestre;

e) promozione di iniziative, operazioni finanziarie, programmi di investimento per lo sviluppo ed il sostegno di aziende e consorzi;

f) gestione di servizi finanziari compreso l'adeguato studio di pratiche di finanziamento per aziende ed enti pubblici;

g) elaborazione di business plan, organizzazione funzionale di mostre, fiere e convegni;

h) organizzazione su commissione di enti pubblici e privati o di propria iniziativa di attività di rilevazione e di indagini statistiche;

i) disbrigo di pratiche amministrative e la fornitura di informazioni commerciali su commissione di soggetti pubblici e privati;

l) svolgimento dei servizi della politica dell'immagine e delle pubbliche relazioni a favore di imprese, enti, associazioni, consorzi e persone fisiche;

m) organizzazione per le imprese della seguente gamma di servizi, assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa, commerciale, volta a favorire la realizzazione di nuovi investimenti e/o l'ammodernamento, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di quelli esistenti, elaborando specifici progetti di investimento;

n) effettuazione di studi preliminari e di processo, anche in ordine alla sicurezza e affidabilità degli impianti;

- o) analisi delle strutture organizzative, ricerca, selezione e formazione del personale;
- p) gestione relativa ai servizi d'informazione giovanile (informagiovani);
- q) attività di sviluppo e manutenzione di sistemi applicativi e workstation, web designing, realizzazione di CD e la realizzazione di siti di e-commerce.

SETTORE TURISTICO:

- recupero e valorizzazione delle tradizioni artigianali e contadine sul territorio, attraverso corsi di formazione professionale, botteghe, scuole ed iniziative produttive;
- Sportello Informa Turismo ("welcome center") organizzato come Polo multifunzionale per l'accoglienza turistica e la valorizzazione dei prodotti tipici, assistenza ai turisti in arrivo e in partenza (incoming e outgoing), con distribuzione di materiale informativo, brochures, assistenza di interpreti; organizzazione e fornitura di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché prenotazione di servizi alberghieri, prenotazione di servizi accessori (facchinaggio, interpreter assistance, transfer, visite, escursioni, guide, accompagnatori), prenotazione di biglietti per ingresso a musei, monumenti, gallerie, teatri, spazi a pagamento in genere;
- banca dati dei lavoratori del turismo: interpreti, guide e accompagnatori turistici, animatori turistici, istruttori sportivi, D.J., assistenti bagnanti, pierre, buttafuori, maestri di equitazione, maestri di sci, hostess congressuali, personale alberghiero, etc.;
- stages aziendali.
- servizi di interpretariato, accoglienza e assistenza ai turisti, in arrivo o in partenza, presso aeroporti, porti, stazioni ferroviarie o di pullman, ed alberghi, nonché presso fiere e convegni;
- traduzione di testi tecnici o specialistici;
- realizzazione e diffusione "Manuali" in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e giapponese, da realizzare con cadenza annuale contenenti informazioni relative a:
 - = ricettività alberghiera ed extralberghiera (indirizzi, categoria ufficiale, servizi offerti, posti letto) Attrazioni storico-monumentali, siti archeologici, parchi naturali, etc. (indirizzi, orari di apertura, breve descrizione);
 - = eventi tipici (località, data, breve descrizione);
 - = trasporti locali (mappa dei trasporti pubblici via gomma, ferro, mare);
 - = servizi pubblici essenziali (indirizzi di ospedali e pubblica sicurezza);
- promozione di servizi atti a sviluppare il Turismo eno-gastronomico, Turismo culturale, Turismo d'affari, Turismo scolastico, Turismo religioso, Turismo congressuale, Turismo termale e terme e benessere, Turismo balneare, Turismo nautico, Turismo invernale, Turismo sport e ambiente, Turismo

archeologico, Turismo diportistico, Turismo crocieristico, Turismo naturalistico, Turismo sociale;

- realizzazione di "Turismo card", carte di fruizione dei prodotti turistici che consentono l'accesso a un'ampia gamma di servizi turistici (ingressi nei musei e altre attrazioni, trasporti, ristorazione, tempo libero, etc.);
- gestione di stabilimenti balneari, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e altre forme di benessere personale;
- gestione di strutture di turismo atipico, attrezzate per l'ormeggio turistico e di noleggio nautico;
- attività di gestione, compresa la progettazione e la costruzione, di alberghi, ostelli per la gioventù, case ed appartamenti per vacanze, centri per il benessere fisico, e di altre strutture turistico-ricettive;
- attività di gestione di pizzerie, ristoranti, pub, birrerie e tutte quelle attività concernenti la somministrazione di alimenti e bevande;
- gestione di disco-pub, dancing, night club, parco giochi, sala cinema ed altre attività sportive, ricreative e per il tempo libero;
- attività di agenzia di viaggio e turismo e di tour operator, compresa ogni altra attività inerente il settore turistico, il tutto nei limiti consentiti dalle vigenti leggi in materia e previa le necessarie autorizzazioni;
- gestione di infrastrutture di indirizzo sportivo - ricreativo;
- gestione di musei/luoghi e monumenti storici, nonché, gestione di strutture convegnistiche e congressuali, con organizzazione di iniziative e manifestazioni;
- creazione di itinerari turistici, con finalità naturalistiche, faunistiche, storiche, culturali, gastronomiche, enologiche; differenziati in base alla tipologia di utenza;
- attività di Tour operator e agenzie di viaggio e turismo, tesa a esercitare congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, nonché attività di noleggio, assistenza e di accoglienza ai turisti;
- progettazione di pacchetti turistici e loro commercializzazione all'interno di cataloghi accessibili anche on-line per il tramite il Portale Turistico della cooperativa stessa;
- progettazione, realizzazione e gestione di un Portale Turistico, sito web contenente una ampia gamma di informazioni sui servizi offerti accessibile via Internet;
- progettazione, realizzazione e gestione di un Osservatorio sul Turismo, allo scopo di fornire analisi e studi relativi al sistema turistico locale, analisi dell'andamento di mercato dei diversi sistemi di offerta e prodotti turistici, effettuazione di ricerche e studi sistematici relativi all'andamento delle diverse componenti del sistema turistico regionale

(ricettività, accessibilità, fruizione delle risorse territoriali, etc.), supporto alla realizzazione di strategie promozionali e di marketing.

SETTORE INFORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE:

- a) attività di gestione e cura dell'immagine;
- b) attività di animazione e produzione teatrale e video, con produzione radiotelevisiva, cinematografiche, videoclip, documentari etc.,
- c) gestione ed organizzazione di manifestazioni culturali, ricreative e dello spettacolo popolare e folkloristico per la conservazione delle tradizioni locali;
- d) ideazione, realizzazione e diffusione di progetti collegati ai mass-media;
- e) attività giornalistica, editoriale e connessa attività distributiva;
- g) servizio di consulenza ad aziende o a gruppi di aziende in materia di strategia aziendale, formazione professionale, ristrutturazione aziendale, politiche/commerciali, marketing, pubblicità, relazioni estere;
- h) progettazione, elaborazione e pubblicazione di testi, dispense, cd-rom, siti web, newsletter, periodici e pubblicazioni in genere, aventi scopo didattico, scientifico e divulgativo;
- i) realizzazione di attività di promozione (fiere, etc.) e commercializzazione sia in Italia che all'estero anche in associazione con imprese di produzione di beni e servizi;
- l) progettazione e gestione d'interventi sociali per conto proprio e di terzi (enti pubblici e privati) per la salvaguardia dei beni ambientali, culturali, architettonici e turistici compreso l'organizzazione e gestione di biblioteche, archivi, centri di letture, mediateche ed emeroteche, nonché qualsiasi altra forma di comunicazione e scambio culturale in Italia e all'estero.

La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano. Su deliberazione del consiglio di amministrazione potrà aderire ad associazioni nazionali di categoria e alla relativa associazione Regionale o Provinciale, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative di lavoro, di servizio e di impresa.

La Cooperativa potrà quindi assumere qualsiasi lavoro manuale intellettuale, professionale, assistenziale e di solidarietà sociale, utili al raggiungimento degli scopi sociali, presso enti ed organismi pubblici e privati, comprese attività affini e/o complementari a favore delle comunità e della collettività.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per

la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo. Essa potrà, pertanto partecipare a gare, appalti, convenzioni e trattative secondo le vigenti disposizioni di legge, al fine di ottenere le varie concessioni in gestione nell'ambito dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà, inoltre, promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con i vari livelli istituzionali (enti pubblici e privati, associazioni etc.) attività di ricerca e corsi di formazione e di aggiornamenti professionali sui temi delle attività sociali e non.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo e di impresa, compreso l'ambito universitario.

La società si propone, infine, di migliorare le condizioni economiche e morali dei soci promuovendo il perfezionamento e la maggiore specializzazione nei settori sopra indicati.

Inoltre, la società si propone:

- la richiesta e l'utilizzazione di tutti i benefici pubblici previsti per il settore;

La cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge n. 59/92 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Per conseguire tali scopi, la cooperativa può acquistare vendere e permutare beni mobili ed immobili, concorrere ad aste pubbliche e private e compiere tutte le operazioni anche finanziarie, cambiarie ed ipotecarie che il Consiglio di Amministrazione riterrà necessarie e/o utili. La cooperativa potrà aderire a qualsiasi organismo avente scopo uguale o simile a quello della cooperativa in modo da rendere più efficace la propria azione per il raggiungimento dello scopo sociale.

Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio richiamante dal r.d.l. 12/03/1936 n. 375, dalle leggi 07/06/1974 n. 216 e 23/03/1983 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché, quelle di cui al d.l. 03/05/1991 n. 143.

TITOLO II: SOCI

ART. 5 REQUISITI

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalle legge. Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono ed intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali, attivamente cooperando al suo esercizio ed al suo sviluppo. I

minori possono far parte della cooperativa nei modi e con le autorizzazioni previste dalla legge. E' altresì consentita, ai sensi art. 14 legge 31/01/1992 n. 59, l'ammissione come soci di elementi tecnici nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa.

Possono divenire soci:

a) soci lavoratori che prestano la propria opera ottenendo quale corrispettivo un compenso come meglio specificato nel presente statuto e nel regolamento interno;

b) soci volontari che offrono spontaneamente e gratuitamente la propria opera esclusivamente per fini di solidarietà:

possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone fisiche che prestano la loro attività a titolo gratuito; esse non hanno diritto ad alcun compenso e per esse non vengono versati contributi previdenziali ed assistenziali ad eccezione di quelli per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Ai Soci volontari potrà essere corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per tutti i soci; essi saranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci, ai sensi dell'art. 2, co. 2 della Legge 381/91;

c) le persone giuridiche pubbliche e private i cui statuti contemplino espressamente il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali;

d) soci sovventori - che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico e per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale, alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 L. n. 59/92 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci sovventori spetta una remunerazione superiore del due per cento rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Art. 6 - AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione nella quale indichi:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, Codice fiscale, cittadinanza;

b) attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dalle norme di funzionamento e dai regolamenti, se deliberati;

c) l'entità della quota che intende sottoscrivere, nei limiti di cui all'art. 7 e al successivo art. 13.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare:

- a) la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e, ove esista, la sede amministrativa, il codice fiscale, gli estremi di iscrizione nel registro delle Imprese;
- b) la persona fisica che rappresenterà la persona Giuridica in tutti i rapporti sociali conseguenti la qualità di socio ivi compresa la partecipazione alle Assemblee ed il mandato per l'eventuale assunzione di cariche sociali;
- c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione delle norme di funzionamento che conferisce a detto organo i relativi poteri;
- d) l'ammontare della quota sociale che la persona giuridica intende sottoscrivere.

Alla domanda dovrà essere allegata copia del vigente atto costitutivo e delle norme di funzionamento, copia dell'ultimo bilancio approvato, elenco dei componenti le cariche sociali.

La domanda del socio sovventore, oltre, ai precedenti dati, dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società nel quale non è ammesso il recesso e che comunque non potrà essere inferiore alla durata del programma di sviluppo tecnologico, di ristrutturazione o di potenziamento aziendale che, ai sensi art. 4 L. 59/92, legittimano la attribuzione della qualità sociale del socio sovventore medesimo.

Infine, tutte le domande indistintamente dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale delle presenti norme di funzionamento.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide il consiglio di amministrazione con deliberazione motivata, salvo il ricorso in caso di rigetto all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2528 c.c..

Per tutti i rapporti intercorrenti con la cooperativa, ad ogni effetto di legge e delle presenti norme di funzionamento, il domicilio e la sede dei soci saranno quelli risultanti dal libro dei soci desunti dalla domanda di ammissione, salve future variazioni che dovranno essere comunicate alla cooperativa per iscritto.

ART. 7 ADEMPIMENTI DEI NUOVI SOCI

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dal consiglio di amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato l'intero versamento.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al Fondo di riserva legale.

ART. 8 OBBLIGHI DEI SOCI

Aderendo alla società i soci si obbligano:

- a) ad osservare le presenti norme di funzionamento, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata salvo il verificarsi di una delle cause previste dalle presenti norme di funzionamento e per la durata della qualità di socio;
- c) a non prestare, senza espresso assenso del consiglio di amministrazione, lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa;
- d) a non esercitare in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa;
- e) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere pregiudizievole agli interessi della società.

ART. 9 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - RECESSO

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, morte (scioglimento volontario o liquidazione concorsuale per le persone giuridiche). Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma delle presenti norme di funzionamento, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano e controfirmata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; in ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società. Spetta all'organo di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e delle presenti norme di funzionamento, legittimano il recesso e a provvedere di conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

ART. 10 DECADENZA ED ESCLUSIONE

La decadenza sarà deliberata dall'Organo di amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 5, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia e che abbiano comunque superato i 60 (sessanta) anni di età, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrono particolari esigenze interne alla cooperativa l'Organo Amministrativo ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabi-

lità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

- a) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
 - b) che svolga attività di concorrenza o contrarie agli interessi sociali;
 - c) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 del codice civile;
 - d) che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
 - e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile;
 - f) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.
- Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destina

ART. 11 DECESSO

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione. In caso di pluralità di eredi o legatari questi dovranno nominare un rappresentante comune.

ART. 12 RIMBORSO DELLE QUOTE

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione il primo comma dell'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale della quota versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'articolo 7 legge 31/01/1992 n. 59, oppure, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i centoottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata attraverso comunicazione scritta a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei centoottanta giorni suddetti. Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra, saranno devolute a riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la società, per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società, fino al giorno in cui la cessazione della qualifica di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 13 PATRIMONIO

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'articolo 16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi, agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e) da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.

ART. 14 CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 4 della L. 59/92 per i soci sovventori.

ART. 15 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 BILANCIO ANNUALE

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi con criteri amministrativi di oculata prudenza e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in presenza di particolari esigenze, segnalate nella relazione dell'organo amministrativo, relative alla struttura ed all'oggetto della società, il termine può slittare a non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico: il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare.

L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

- a) per almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 comma 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche e integrazioni, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 L. 31/01/92 n. 59;
- d) un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà in nessun caso essere superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque nei limiti previsti dall'art. 2514 let.a) c.c. e successive modifiche e integrazioni;
- e) l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO V: ORGANI SOCIALI

Art. 17 - Organi sociali

Sono organi sociali della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale (ove necessario per legge).

A) ASSEMBLEA

Art. 18 - Decisioni dei soci - Convocazione dell'assemblea

Le decisioni dei soci nelle materie e sugli argomenti di loro competenza sono prese in assemblea, col metodo collegiale.

L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata, anche consegnata a mano e controfirmata, oppure a mezzo fax (purché confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione agli indirizzi di posta elet-

tronica comunicati alla società ed annotati nel libro soci. In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza per la prima e per l'eventuale seconda convocazione (quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima).

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 19 - Diritto al voto - rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e siano in regola con gli obblighi assunti verso la società.

Ogni socio, persona fisica o persona giuridica, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ogni socio sovventore, sia persona fisica che giuridica, ha diritto ad un massimo di 2 (due) voti con le seguenti modalità:

un voto per conferimenti fino a 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero) Euro;

due voti per conferimenti superiori a 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero) Euro.

I voti da attribuire ai soci sovventori, anche il relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci (art. 4 L. 59/1992).

I soci che non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare al massimo tre altri soci. Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori e ai sindaci, devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 20 - Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento essa è presieduta da altra persona scelta dall'Assemblea seduta

stante.

Art. 21 - Svolgimento dell'assemblea

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.

Deve procedersi a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci presenti.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea che potrà essere scelto anche tra i non soci.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

Art. 22 - Validità delle delibere

L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai soci; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23 - Composizione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri soci eletti dall'assemblea che ne determina il numero.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente, un vice presidente ed un segretario, quest'ultimo incaricato, di norma, della redazione dei verbali. Occorrendo, di volta in volta, il consiglio può nominare un segretario, anche non socio, quest'ultimo incaricato, di norma della redazione dei verbali.

I soci sovventori possono essere eletti amministratori. In ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere costituita dalle altre categorie di soci.

Art. 24 - Durata in carica

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In qualunque tempo possono essere revocati dall'assemblea. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza e compensi nei limiti di legge. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 25 - Convocazione - Deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne venga fatta motivata domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta coi mezzi che il presidente ritiene

opportuni, ma in modo che i Consiglieri ed i sindaci effettivi siano avvertiti almeno un giorno prima della data fissata per la riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci, amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado. Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art. 26 - Poteri

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, in conformità delle leggi e delle norme di funzionamento. Spetta tra l'altro al consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) stendere bilanci;
- c) predisporre eventuali regolamenti interni, che dovranno essere approvati dall'assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procure per singoli atti, ferme restando le facoltà attribuite al presidente del consiglio dall'art. 29;
- g) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della società ad organi federali o consortili;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'assemblea, il consiglio di amministrazione ha quindi la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa od in qualsiasi grado di giurisdizione; concedere fideiussioni, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati, rilasciare procure e fare

convenzioni con Enti Pubblici;

m) nominare organismi tecnici.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ad un comitato esecutivo nonché ad altri suoi membri, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Art. 27 - Rinuncia, Decadenza, Scadenze

I consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione ed al presidente del collegio sindacale. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica. I consiglieri decaduti, rinunciatori o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal consiglio di amministrazione con deliberazione approvata dal collegio sindacale se esistente, secondo le modalità e nei limiti dell'art. 2386 codice civile. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il consiglio di amministrazione è ricostituito.

Art. 28 - Presidente, Poteri di rappresentanza

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il presidente è autorizzato, senza preventiva delega del consiglio di amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del consiglio di amministrazione, potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Il presidente può, nei limiti di legge, conferire procura speciale per singoli atti anche a soggetti estranei alla società.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente in carica o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal consiglio. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza ed impedimento del presidente.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 - Composizione e durata

Qualora sia obbligatorio per legge deve essere nominato il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina altresì l'emolumento loro spettante.

Art. 30 - Poteri del Collegio Sindacale

Al collegio sindacale, se nominato, compete il controllo

contabile ed il controllo della gestione della società. Esso deve vigilare l'osservanza delle leggi, delle norme di funzionamento e dei regolamenti interni, se deliberati, nonché accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare tenuta dei libri sociali. I sindaci devono anche:

- a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle normative legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e banca e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione;
- e) convocare l'assemblea quando non vi provvedano gli amministratori.

Il collegio sindacale, se nominato, deve riunirsi almeno ogni tre mesi. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci hanno tutti i poteri e compiti stabiliti dalle leggi.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 31 - Collegio Arbitrale

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la cooperativa purché per legge possa formare oggetto di compromesso, sarà decisa da un arbitro nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio nella cui provincia è posta la sede sociale. L'arbitro giudicherà secondo equità e con lodo inappellabile (ove ciò sia consentito dalla normativa vigente).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 32 - Prestazioni lavorative del socio

La posizione giuridica del socio che con prestazione lavorativa partecipa all'elaborazione ed alla realizzazione dei programmi d'attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e le norme di funzionamento presenti assumono pertanto valore di patto societario. I soci suddetti non hanno veste di lavoratori dipendenti.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art. 33 - Trattamento economico

Il trattamento economico corrisposto ai soci che prestano continuativamente la loro opera nella cooperativa dovrà fare riferimento al C.C.N.L. per le cooperative sociali compatibilmente con le esigenze sociali.

Agli altri soci, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà essere corrisposto solo il rimborso delle spese ef-

fettivamente sostenute per lo svolgimento di attività in favore della cooperativa.

Art. 34 - Scioglimento della società

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli tra i soci e non soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 1 della legge 31/01/1992 n. 59.

Art. 35 - Requisiti mutualistici

E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) nel caso di emissione di strumenti finanziari, previa modifica delle norme di funzionamento, di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
F.to GIARLETTA Aldo

Stefano CAMPANELLA Notaio

Bollo assolto ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 comma 3 del D.Lgs. n.82 del 07.03.2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.